

Proprio in questi giorni comincia l'iter parlamentare di approvazione per il decreto concernente le misure a tutela di maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro (modifiche al dlgs n.151/2001,T.U.maternità).

Infatti la bozza del dlgs attuativo del Jobs Act, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio, è stato depositato qualche giorno fa alla Commissione Lavoro alla Camera. Il termine per l'esame parlamentare è il 10 Maggio. Le novità si applicano soltanto per il corrente anno 2015 ad un costo che, in origine era fissato a 222 milioni di euro ed è sceso a 104 milioni di euro.

Le variazioni riguardano:

IL CONGEDO DI MATERNITA'

Questo spetta alle lavoratrici dipendenti e dura cinque mesi: due mesi prima e tre dopo il parto. La principale modifica è l'introduzione del diritto per le lavoratrici di bloccare la decorrenza del congedo in caso di ricovero del bimbo in una struttura pubblica o privata. In pratica se il neonato è ricoverato durante il periodo di astensione post parto, la lavoratrice potrà riprendere il lavoro nell'attesa del ritorno del figlio a casa. La sospensione può essere richieste una sola volta.

IL CONGEDO PARENTALE

La novità consiste nella dilazione dei tempi per la fruizione, vincolati comunque all'età del bambino. Oggi il congedo spetta alla mamma ed al papà, lavoratori dipendenti, per la durata di sei mesi ciascuno fino ad un massimo di 10 mesi tra entrambi, ovvero 11 mesi se il padre ne fruisse per almeno quattro mesi; al genitore single spettano 10 mesi di congedo.

La Disciplina vigente prevede che il congedo :

- può essere richiesto durante i primi otto anni di vita del figlio
- è coperto da un'indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi tre anni di vita del figlio,
- è coperto dalla stessa indennità per i periodi tra il quarto e l'ottavo anno del figlio, subordinatamente al reddito.

La riforma prevede che nel 2015 il congedo:

- possa essere richiesto durante i primi 12 anni di vita del figlio
- sia coperto dalla stessa indennità per i periodi fruiti tra il quarto e l'ottavo compleanno del figlio subordinatamente a condizioni di reddito
- Inoltre tra le novità di tale riforma la riduzione da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l'esercizio del diritto di congedo.

Vi terremo aggiornati